

Monitoraggio della contrattazione integrativa

(art. 40 bis, commi 3 e 4, d.lgs. n. 165/2001)

Istruzioni di carattere generale

Il monitoraggio della contrattazione integrativa è realizzato sulla base di due specifiche sezioni del Conto annuale:

- ☐ la tabella 15, che rileva la costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa e la corrispondente destinazione di tali risorse (cfr. oltre le novità introdotte sul versante degli impieghi);
- ☐ la scheda SICI (Specifiche Informazioni sulla Contrattazione Integrativa), che sostituisce la precedente scheda informativa 2, per raccogliere le informazioni disposte dal comma 3 dell'articolo 40-bis del decreto legislativo n. 165/2001.

Nota bene: L'articolo 21, comma 2 del d.lgs. n. 33/2013, dispone la pubblicazione in via permanente sul sito web di ciascuna amministrazione dei contratti integrativi stipulati, della relativa relazione tecnico-finanziaria nonché delle due sezioni del Conto annuale appena ricordate.

Le novità introdotte nella rilevazione 2016

Con la rilevazione 2016 si è proceduto all'aggiornamento del monitoraggio della contrattazione integrativa alle novità del quadro regolatorio della stessa. Va a questo proposito segnalata l'entrata in vigore, con riferimento al 2016, dell'articolo 1, comma 236 della legge n. 208/2015 che ha riproposto, con modifiche, le disposizioni dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 78/2010: il 2015 come anno base di riferimento in luogo del 2010 e la correzione della riduzione proporzionale al cosiddetto personale "assumibile", cioè al personale che, al 31.12.2016 le amministrazioni hanno legittimamente facoltà di assumere ma non hanno fatto in tempo ad assumere.

Le ulteriori novità introdotte sono di tipo metodologico:

- A. è stato realizzato uno specifico processo che consente l'aggiornamento della tabella 15 e della scheda informativa 2 della rilevazione 2015;
- B. è stata introdotta la scheda SICI, in sostituzione e quale naturale evoluzione della scheda informativa 2;
- C. sono state abilitate nuove squadrature e incongruenze riferite alla tabella 15 ed alla scheda SICI;
- D. è confermata e potenziata la scelta conoscitiva di monitorare con attenzione e nel tempo il limite di spesa rappresentato dalla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa, come certificato dall'organo di controllo (il versante risorse della tabella 15), con gli impieghi effettivamente erogati ai dipendenti a valere sul medesimo fondo.

A. Aggiornamento della rilevazione 2015

A decorrere dal Conto annuale 2015, come noto, la rilevazione degli impieghi dei fondi per la contrattazione integrativa è finalizzata a monitorare le quote del fondo dell'anno di rilevazione effettivamente erogate ai dipendenti all'atto della compilazione del Conto annuale oppure della sua rettifica o aggiornamento. Poiché non tutte le risorse dei fondi 2015 possono risultare compiutamente erogate all'atto di prima compilazione del Conto annuale, il relativo aggiornamento, come preannunciato con la circolare RGS n. 13/2016, deve essere realizzato in occasione della compilazione del Conto annuale 2016.

Il primo adempimento che le Amministrazioni sono tenute ad osservare è quindi la rivisitazione della tabella 15 e della scheda informativa 2 del Conto annuale 2015. Per rendere possibile questo processo sono state attivate alcune semplici funzionalità la cui gestione è demandata direttamente all'amministrazione e che non necessitano dell'intervento delle Ragionerie territoriali dello Stato o Uffici centrali di Bilancio per l'apertura della rettifica di quel conto annuale. È stata inoltre inserita una casella di spunta con la quale l'amministrazione dichiara che il fondo di quell'anno risulta consuntivato, cioè compiutamente lavorato: in termini di certificazione dell'organo di controllo (quanto meno relativamente al versante della costituzione, cioè della definizione delle risorse) e in termini di pagamenti, nel senso che non sono previsti ulteriori pagamenti da operare a valere su quel fondo.

L'Amministrazione dovrà quindi in primo luogo aprire in SICO il proprio Conto annuale del 2015 e posizionarsi sulla tabella 15. In calce a tale tabella sono state introdotte le seguenti funzionalità:




Figura 20 – Nuove funzionalità della tabella 15

A. Tasto “Aggiorna T15/SI2”

Consente di mettere in stato di rettifica le sole tabelle 15 e scheda informativa 2 al fine di modificare/aggiornare le informazioni in esse riportate.

B. Casella di spunta “T15/SI2 consuntivate” e relativo tasto di “Conferma”

Consente all’amministrazione di asseverare in sede di conto annuale che risultano concluse tutte le operazioni relative al fondo 2015. **Attenzione:** la conferma della casella di spunta inibirà ogni ulteriore processo di aggiornamento della tabella 15 e della scheda informativa 2 del Conto annuale 2015 secondo le modalità descritte in queste pagine.

Qualora eventi imprevedibili, ad esempio il riscontro di un mero errore materiale di digitazione, dovessero rendere necessaria in seguito la rettifica dei dati, sarà sempre possibile richiedere ai competenti Uffici di controllo di I livello la messa in rettifica attiva del conto e, se del caso, anche la specifica eliminazione della casella di spunta.

Come eseguire le rettifiche della tabella 15 e della scheda informativa 2 del Conto annuale 2015

Per rendere modificabili i dati della tabella 15 e della scheda informativa 2 del Conto annuale 2015 è necessario entrare in SICO, selezionare l’anno 2015, posizionarsi sulla *tabella 15* e premere il tasto “Aggiorna T15/SI2” (“A” nella figura precedente).

Questa azione rende editabili sia la tabella 15 sia la scheda informativa 2 e comporta la comparsa di due nuovi tasti:




Figura 21 – Nuove funzionalità della tabella 15

C. Tasto “Salva”

Consente di salvare in SICO le informazioni, eventualmente modificate. **Nota bene:** il tasto “Salva” compare anche in coda alla scheda informativa 2 e consente di salvare le informazioni di quella scheda.

D. Tasto “Concludi Agg.to T15/S12”

Serve per chiudere la fase di aggiornamento ed è presente unicamente in calce alla tabella 15. **Attenzione:** a prescindere se siano state apportate modifiche o meno, la fase di aggiornamento può essere conclusa unicamente se si salvano sia la tabella 15 sia la scheda informativa 2.

Nota bene: tutte le amministrazioni per le quali è prevista la tabella 15 e la scheda informativa 2 del Conto annuale sono chiamate ad intervenire sulla tabella 15 e sulla scheda informativa 2 del 2015.

1. Le amministrazioni per le quali il fondo 2015 risulta regolarmente costituito e certificato e che non hanno erogazioni pendenti al riguardo, sono chiamate ad apporre il simbolo di spunta nell'apposita casella “T15/SI2 consuntivate” e confermare tale indicazione premendo il relativo tasto “*conferma*”. Questa operazione ha due valenze: comunica ufficialmente in sede di Conto annuale che le attività relative al fondo 2015 risultano terminate; l'operazione rende impossibile effettuare ulteriori aggiornamenti utilizzando le procedure descritte in questo paragrafo (sarà comunque possibile modificare le informazioni richiedendo – come in passato – l'apertura di una fase di rettifica generale del Conto annuale agli uffici di controllo di I livello di competenza).
2. Le restanti amministrazioni sono chiamate ad aggiornare, qualora siano intervenute delle modifiche rispetto a quanto presente in SICO (es. la certificazione della costituzione del fondo 2015, la certificazione del contratto integrativo specificamente riferito al 2015, ovvero il pagamento ai dipendenti di poste residue riferite al fondo 2015) sia la scheda informativa 2 che la tabella 15 del 2015. Se a conclusione di tale aggiornamento il fondo 2015 risulterà regolarmente costituito e certificato e non sono previste ulteriori erogazioni a valere su tale fondo, sarà anche necessario consuntivare la scheda informativa 2 e la tabella 15, come indicato al punto precedente.

B. La nuova scheda SICI in sostituzione della scheda informativa 2

La seconda novità che si segnala è l'introduzione di una nuova scheda denominata SICI, acronimo che sta per “Specifiche Informazioni sulla Contrattazione Integrativa” e che sostituisce – evolvendola – la precedente *Scheda informativa 2*. Le novità introdotte dalla scheda SICI sono:

- i. Sotto un profilo *metodologico generale*, una completa parametrizzazione funzionale delle domande. La nuova scheda SICI è ancora suddivisa in sezioni e domande ma sia le sezioni che le specifiche domande all'interno di ogni sezione possono variare fra un comparto e l'altro e potranno modificarsi da un anno all'altro, consentendo pertanto di modulare adeguatamente le esigenze conoscitive anche alla luce delle richieste del legislatore.
- ii. Sotto un profilo *applicativo specifico* si è cercato di mantenere continuità con la scheda informativa 2 inserendo al contempo alcuni miglioramenti:
 - le sezioni della scheda SICI sono state organizzate nel modo seguente: 1. Fondo relativo all'anno di rilevazione / tempistica della contrattazione integrativa; 2. Rispetto di specifici limiti di legge alla contrattazione integrativa; 3. Organizzazione e incarichi; 4. Progressioni economiche orizzontali a valere sul fondo dell'anno di rilevazione; 5. Produttività / Risultato; 6. Rilevazione CEPEL (limitata ai soli Comuni nell'ambito degli EELL); 7. Informazioni chiarimenti (distintamente da parte dell'Organo di controllo e da parte dell'Amministrazione);
 - sono state riformulare e riorganizzate, anche nella sequenza se necessario, le domande di ciascuna sezione;
 - è stato aggiunto un ulteriore campo note a quello che contiene le osservazioni da parte dell'organo di controllo per consentire anche all'amministrazione di inserire ove ritenuto necessario, le proprie annotazioni formali (1.500 caratteri);
 - sono state eliminate tutte le sezioni (e domande) da non compilare.

C. Nuove squadrature e incongruenze riferite alla contrattazione integrativa

Le squadrature e incongruenze di seguito descritte hanno la finalità di limitare la diffusa presenza di errori materiali (e la conseguenti necessità di rettifica) che si sono registrati per la rilevazione del 2015:

- *SQ9 - Squadratura 9* impedisce la certificazione del Conto annuale in presenza di risorse per il finanziamento del fondo esposte nella *Tabella 15*, in assenza di dichiarazione della data di certificazione della costituzione del fondo e/o della data di certificazione della contrattazione integrativa nella scheda SICI, sezione *Fondo relativo all'anno di rilevazione / tempistica della contrattazione integrativa*. Tenuto conto che la tabella 15 è deputata a rappresentare unicamente la costituzione dei fondi che hanno superato positivamente il vaglio dell'organo di controllo; in assenza di certificazione la sezione di sinistra della tabella 15 va in ogni caso lasciata in bianco.
- *SQ10 - Squadratura 10* impedisce la certificazione del Conto annuale in caso di mancata risposta alla domanda della scheda SICI che chiede di conoscere il *numero di annualità di ritardo nella certificazione del fondo (o dei fondi) per la contrattazione integrativa*. Con "0" (cioè zero ritardo) si intende il caso in cui risulta certificata almeno la costituzione del fondo dell'annualità della rilevazione corrente (a maggior ragione se risulta altresì certificato il contratto integrativo economico annuale specificamente riferito alla medesima annualità), con "1" (uno) se risulta certificazione riferita all'anno immediatamente precedente, con "2" se risulta certificazione riferita a due anni prima e così via. **Nota bene:** il controllo viene attivato unicamente se sono presenti valori non nulli della relativa macrocategoria nella tabella 1 o nella colonna mensilità della tabella 12.
- *IN15 - Incongruenza 15* chiede di giustificare l'eventualità, non frequente ma comunque possibile, che siano state effettivamente erogate "esattamente" le somme certificate nella sezione risorse della tabella 15. Ciò può accadere se ogni istituto contrattuale (es. differenziale stipendiale, indennità di comparto, indennità riferite alle condizioni di lavoro e premialità) è stato integralmente pagato ai dipendenti. Ciò implica nessuna cessazione in corso d'anno, premialità in ogni caso non decurtata, nessuna decurtazione per assenze entro i primi 10 giorni di malattia, eccetera. Ciò può altresì accadere se sono presenti meccanismi contrattuali finalizzati all'integrale utilizzo delle risorse disponibili direttamente nell'anno di competenza del fondo e, al contempo, non si sia generato alcun risparmio per valutazioni di premialità non piena e/o assenze per malattia entro i primi 10 giorni. Non si tratta quindi di una situazione ostativa, come nel caso di una squadratura, ma di una situazione amministrativa che va esplicitata da parte dell'amministrazione in sede di giustificazione dell'incongruenza.
- *IN16 - Incongruenza 16* chiede di giustificare l'eventualità, di nuovo singolare ed anzi indice di una programmazione condotta per tempo, che il fondo dell'annualità corrente o il relativo contratto integrativo specificamente riferiti all'annualità corrente, quindi al 2016 nel presente caso, risultino certificati dall'organo di controllo ancor prima dell'avvio di tale anno, cioè prima del 1.1.2016. L'incongruenza trova ragion d'essere nella necessità di distinguere tra la specifica certificazione del fondo dell'annualità corrente, oggetto della domanda, ed altre tipologie di contratto integrativo (ad esempio il cosiddetto contratto integrativo normativo ovvero un contratto integrativo economico ultravigente, in quanto la scheda SICI rileva unicamente il contratto integrativo economico specificamente riferito alla annualità di rilevazione.

D. Conferma della finalità di controllo della tabella 15

La tabella 15, elaborata sulla base delle regole che si applicano ai fondi della contrattazione integrativa, ha assunto, a partire dalla rilevazione 2015, la valenza di una specifica "contabilità" dei fondi caratterizzata da una chiara scelta metodologica: confrontare il limite di spesa rappresentato da ciascun fondo con la spesa effettivamente sostenuta a carico dello stesso.

Questa scelta consente, dal punto di vista conoscitivo, di seguire il ciclo di vita di un fondo per la contrattazione integrativa nelle sue diverse fasi che non coincidono necessariamente con l'esercizio finanziario. Queste fasi sono "fotografate" dal conto annuale all'atto della rilevazione, cioè alcuni mesi dopo la chiusura dell'esercizio di riferimento e possono essere schematizzate nel modo seguente:

- i. L'Amministrazione non ha ancora contezza formale e certificata dall'organo di controllo del limite di spesa rappresentato dal fondo stesso. Al contempo la medesima amministrazione può aver erogato quote anche significative del fondo (a titolo esemplificativo il differenziale stipendiale nel caso in cui il fondo contabilizzi le cosiddette progressioni orizzontali storiche già perfezionate negli anni precedenti o la quota mensile di retribuzione di posizione eccetera).
- ii. La costituzione del fondo all'atto della compilazione del Conto annuale risulta positivamente verificata dall'organo di controllo. Usualmente la certificazione interviene nel corso dell'esercizio di riferimento ma in taluni casi ciò avviene prima dell'avvio dell'esercizio di riferimento, o anche successivamente alla conclusione dello stesso. A prescindere dallo stato di certificazione, possono risultare diffusamente quote di salario accessorio di pertinenza del fondo ancora pendenti, tipicamente riconducibili alla retribuzione premiale. **Nota bene:** nella scheda SICI tale certificazione può riguardare indifferentemente sia la sola certificazione della costituzione del fondo (come peraltro raccomandato dalla circolare RGS n. 25/2012 come base di avvio della contrattazione integrativa), sia la certificazione complessiva, riferita quindi tanto alla verifica della corretta e legittima quantificazione delle risorse che al positivo vaglio del contratto integrativo.
- iii. All'atto della compilazione (o dell'aggiornamento della sezione riferita al monitoraggio della contrattazione integrativa illustrato al precedente punto "A"), il fondo ha esaurito il proprio ciclo di vita in quanto debitamente certificato dall'organo di controllo e compiutamente erogato.

Nota bene: la chiave di lettura scelta a partire dal Conto annuale 2015 è finalizzata a monitorare nel tempo lo stato di ciascun fondo per la contrattazione integrativa, fino alla sua consuntivazione. Spetta ai diversi organi del controllo, all'Amministrazione stessa ed ai destinatari istituzionali del Conto annuale l'utilizzo di tale informazioni.

La contabilità del fondo individuata nella tabella 15 riflette in sintesi il grado di assorbimento delle risorse quantificate (e verificate dall'organo di controllo) durante il ciclo di vita del fondo. Al termine di tale ciclo, cioè quando le relative risorse sono compiutamente erogate, tale contabilità non può che rendere tre differenti situazioni:

- a. le risorse del fondo risultano superiori agli impieghi; per la quasi totalità dei comparti di contrattazione collettiva tali risorse non utilizzate per l'anno di riferimento vanno ad incrementare - sulla base di specifiche clausole del CCNL - il fondo dell'annualità successiva (con alcune eccezioni, es. le quote dei progetti non realizzati legate a risorse aggiuntive, le decurtazioni per le assenze entro i primi dieci giorni di malattia, le quote di premialità non piena nei modelli premiali non a riparto);
- b. le risorse del fondo risultano uguali agli impieghi, il fondo risulta cioè compiutamente erogato e non genera residui;
- c. le risorse del fondo risultano inferiori ai relativi impieghi, dando quindi luogo a verifiche di compatibilità ed ai processi di recupero previsti dall'articolo 40, comma 3-quinquies del d.lgs. n. 165/2001.

Scheda SICI – Specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa

La scheda Specifiche Informazioni sulla Contrattazione Integrativa (SICI) viene di seguito illustrata distintamente per sezione, fornendo chiarimenti per le domande che possono generare dubbi interpretativi.

Sezione GEN - Fondo relativo all'anno di rilevazione / tempistica della contrattazione integrativa

Rispetto alla scheda informativa 2 questa sezione ha un numero limitato di domande, in particolare è stata soppressa la domanda riferita all'atto formale con cui l'amministrazione determina l'ammontare delle risorse del fondo in quanto non pertinente rispetto alle attuali finalità conoscitive della scheda. La prima domanda chiede di asseverare se, all'atto di compilazione (o di rettifica della scheda), l'Amministrazione sia o meno in possesso di una quantificazione positivamente verificata dall'organo di controllo delle risorse del fondo per la contrattazione integrativa. Le quattro domande successive confermano senza innovazioni le analoghe domande della precedente scheda informativa 2.

Sezione LEG - Rispetto di specifici limiti di legge alla contrattazione integrativa

Questa sezione della scheda SICI è dedicata al monitoraggio delle informazioni relative agli interventi sui fondi per la contrattazione integrativa in ottemperanza a norme di legge che ne limitano la consistenza. In questa ottica vanno intese anche le informazioni relative al recupero di risorse erogate in annualità precedenti in eccesso rispetto al limite legittimo.

Le prime due domande sono riferite al fondo 2015, del quale sono richieste due differenti informazioni. La prima domanda chiede di conoscere il fondo 2015 come certificato in sede 2015 (la voce va lasciata in bianco in assenza di certificazione). La domanda successiva chiede di conoscere la quantificazione del limite previsto dall'articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015 in sede di quantificazione del fondo 2016 e si distingue dalla precedente sotto due aspetti.

- a. Il limite 2015 non coincide necessariamente con il fondo 2015 perché non rilevano sul limite 2015, in analogia con l'applicazione dell'articolo 9, comma 2-bis del d.l. n. 78/2010 le economie aggiuntive effettivamente realizzate ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 5, del d.l. 98/2011, le economie fondo anno precedente nei casi in cui il disposto contrattuale lo preveda (così come le risorse di straordinario non utilizzate nell'anno precedente), i compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli all'Amministrazione con rimborso delle spese legali dalla parte soccombente, le risorse conto terzi individuale e conto terzi collettivo; infine, con solo riferimento al personale dirigente, non rilevano ai fini del limite 2015 le reggenze affidate a fronte di cessazioni pertinenti il periodo di vigenza della legge.
- b. La seconda avvertenza è che, laddove la domanda circa il fondo 2015 è specificamente riferita agli atti di certificazione del fondo dell'anno precedente, cioè il 2015, il limite 2015 è considerato in relazione alla formulazione del fondo 2016 (e quindi ai relativi atti istruttori e di certificazione) e deve quindi tenere eventualmente conto dei processi - anche parziali o in corso d'anno - di fusione o incorporazione con altre amministrazioni (il caso riguarda in particolare alcuni enti del Servizio sanitario nazionale), e più in generale eventi che evolvono il limite stesso in relazione a quanto registrato in atti nel 2015.

La successiva terna di domande attiene al fondo dell'anno corrente in termini di quantificazione della decurtazione permanente ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013, nonché di unità di personale assumibile considerate ai fini del computo della riduzione proporzionale e percentuale di riduzione proporzionale effettivamente applicata ai sensi dell'articolo 1, comma 236, della legge 208/2015.

Nota bene: per i comparti soggetti alla riduzione imposta dall'articolo 1, comma 189 della legge n. 266/2005 viene richiesta anche la relativa quantificazione.

La sezione si conclude con il monitoraggio delle eventuali decurtazioni apportate al fondo dell'annualità corrente a titolo di recupero di risorse erogate in eccesso al limite legittimo in passato, in generale operate – anche in autotutela – ai sensi dell'articolo 40, comma 3-quinquies del d.lgs. n. 165/2001, ad eccezione delle Regioni ed Enti locali destinatari dell'articolo 4, comma 1, del d.l. n. 68/2014.

Sezione ORG – Organizzazione e incarichi

La sezione costituisce la naturale evoluzione della domanda 17 della scheda informativa 2, riformulata in generale su tre livelli di graduazione, in luogo dei quattro precedenti. La flessibilità consentita dalla scheda SICI consente un monitoraggio maggiormente aderente ai diversi comparti di contrattazione collettiva. A titolo esemplificativo, ove presenti sono richieste le informazioni sugli incarichi di responsabilità (es. ai sensi dell'art. 17, comma 2 lettera f) del CCNL 1.4.1999 per gli enti locali, dell'art. 10 del CCNL 20.9.2001 per gli enti del SSN o l'art. 91, comma 2 per le Università). Inoltre, per le posizioni dirigenziali sono state di norma inserite informazioni circa il numero di posizioni dirigenziali coperte con incarico ad interim e la loro valorizzazione economica.

Sezione PEO – Progressioni economiche orizzontali a valere sul fondo dell'anno di rilevazione

Si tratta della riformulazione delle domande 51 – 80 della scheda informativa 2. La riformulazione SICI prevede l'aggregazione delle PEO (in luogo del dettaglio per area o categoria) effettuate a valere sul fondo dell'anno di riferimento, informazioni che consentono il monitoraggio del grado di selettività e la richiesta di asseverazione del principio del rispetto di permanenza di almeno 24 mesi nella specifica posizione economica per accedere alle procedure di progressione nonché di quello di non retrodatazione oltre il 1 gennaio dell'anno di conclusione del procedimento.

Sezione PRD – Produttività/Risultato

La sezione non contiene sostanziali novità rispetto all'analoga sezione della scheda informativa 2. Sono in particolare confermate le domande relative alla produttività / risultato non erogata in presenza di valutazione non piena. Ove previste risorse aggiuntive decise in sede di amministrazione per specifici disposti del CCNL (es. art. 15 comma 5 per enti locali e art. 87 comma 2 per le Università), è richiesto di conoscere il relativo peso in proporzione alle risorse stabili del relativo fondo.

Sezione CPL – Rilevazione CEPEL (riferita alle sole amministrazioni comunali)

La sezione conferma le medesime informazioni presenti nella scheda informativa 2.

Sezione INF – Informazioni / chiarimenti

È stato inserito il campo *informazioni / chiarimenti* da parte dell'Amministrazione (1.500 caratteri) in aggiunta all'analogo campo riservato all'organo di controllo, al fine di consentire a questa, ove ritenuto necessario, di comunicare gli opportuni chiarimenti.

TABELLA 15 - FONDI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
MACROCATEGORIA: ...

Costituzione fondi per la contrattazione integrativa (*)			Destinazione fondi per la contrattazione integrativa (*)		
DESCRIZIONE	CODICE	IMPORTI	DESCRIZIONE	CODICE	IMPORTI
Fondo unico per le risorse decentrate			Fondo unico per le risorse decentrate		
<i>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>			<i>Destinazioni erogate a valere su risorse fisse</i>		
<i>Totale Risorse fisse</i>			<i>Totale Destinazioni a valere su risorse fisse</i>		
<i>Risorse variabili</i>			<i>Destinazioni erogate a valere su risorse variabili</i>		
<i>Totale Risorse variabili</i>			<i>Totale Destinazioni a valere su risorse variabili</i>		
Totale Fondo unico			Totale Fondo Unico		
Poste temporaneamente allocate all'esterno del Fondo			Poste temporaneamente allocate all'esterno del Fondo		
Totale poste temporaneamente esterne Fondo			Totale poste temporaneamente esterne Fondo		
TOTALE			TOTALE		

Le fonti

Con riferimento al versante delle risorse:

- a) l'atto formale di costituzione del fondo per l'anno di rilevazione, di pertinenza esclusiva dell'Amministrazione;
- b) i verbali di certificazione dei fondi da parte dell'organo di controllo previsto dall'art. 40-bis, primo comma, del d.lgs. n. 165/2001, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria prevista dalla norma.

c) le scritture contabili dell'Amministrazione con riferimento alle spese effettivamente erogate a valere sul fondo dell'anno di rilevazione.

La casistica di compilazione

Viene riportata di seguito la casistica cui attenersi nella compilazione della tabella 15, sia sul versante delle risorse, inerente la costituzione del fondo che sul versante degli impieghi, concernente le risorse erogate a valere sul fondo stesso alla data di compilazione / rettifica del Conto annuale. La dizione “certificazione della costituzione del fondo” va intesa sia nella eventualità che il versante delle risorse venga sottoposto all’organo di controllo disgiuntamente rispetto alla certificazione del contratto integrativo che congiuntamente con tale atto.

- 1) *Il fondo (o i fondi) per la contrattazione integrativa per l'anno di riferimento del Conto annuale non risultano costituiti e certificati da parte dell'organo di controllo*

Questa eventualità non impedisce l'erogazione di risorse che possono essere comunque destinate a diversi istituti contrattuali anche in assenza di un adempimento fondamentale quale quello della corretta identificazione delle risorse dei fondi, cioè del limite di spesa determinato nell'osservanza dei disposti del contratto collettivo nazionale di lavoro, nel rispetto dei vincoli di bilancio e di analoghi

strumenti del contenimento della spesa. In mancanza dell'atto formale con cui l'amministrazione stabilisce l'esatta consistenza di un fondo e della relativa certificazione da parte dell'organo di controllo, la tabella 15 dovrà essere compilata nella sola sezione delle destinazioni, riportando quanto effettivamente erogato in corrispondenza dei relativi istituti contrattuali, tale circostanza sarà asseverata sul sito web dell'Amministrazione che dovrà pubblicarvi la stampa dell'intero modello del Conto annuale, da cui risulta appunto la parziale compilazione della tabella 15.

Attenzione - Se la costituzione del fondo (o dei fondi) per la contrattazione integrativa risultasse formalizzata oltre la scadenza di compilazione del Conto annuale sarà necessario - **in particolare in sede di compilazione del Conto annuale dell'annualità successiva** – aggiornare i relativi dati utilizzando la funzione “Aggiornamento della rilevazione” descritta al punto A delle novità della rilevazione, ovvero richiedere all'Ufficio di controllo di I livello l'apertura di una rettifica qualora la tabella 15 risulti già consuntivata (cfr. § “Rettifica dei dati” delle Informazioni operative) ed aggiornare la tabella 15 - sezione risorse - integrando la documentazione del sito web dell'Istituzione.

- 2) *L'Istituzione ha provveduto alla costituzione del Fondo (o dei Fondi) per la contrattazione integrativa dell'anno di riferimento ed alla loro certificazione (sia secondo le raccomandazioni indicate dalla circolare RGS n. 25/2012 che contestualmente alla certificazione del contratto integrativo economico), ma non ha ancora erogato taluni istituti contrattuali (es. premialità)*

In questo caso andrà compilata la sezione di sinistra della tabella 15 (*Costituzione dei Fondi*). La sezione di destra (*Destinazione dei Fondi*) andrà in ogni caso compilata limitatamente agli istituti contrattuali effettivamente erogati alla data di compilazione del Conto annuale. Le voci non ancora erogate andranno lasciate in bianco. In sede di compilazione del Conto annuale dell'anno successivo occorrerà inserire i dati mancanti secondo la procedura illustrata in precedenza.

- 3) *L'Istituzione ha provveduto alla costituzione del Fondo (o dei Fondi) per la contrattazione integrativa ed erogato tutti gli istituti contrattuali a valere sul fondo dell'anno di rilevazione*

In tale evenienza è possibile la compilazione definitiva di tutte le sezioni della tabella 15. Andrà inoltre fleggiata la casella di spunta “*T15/S12 consuntivate*” in coda alla tabella 15 e premuto il relativo tasto di “*Conferma*”, ad asseverazione che risultano concluse tutte le operazioni relative al fondo dell'annualità corrente (cfr. ancora la funzione “Aggiornamento della rilevazione” descritta al punto A. delle novità della rilevazione).

Attenzione - Le voci di destinazione del fondo andranno compiutamente rendicontate anche nell'eventualità che la somma delle stesse risulti superiore al limite legittimo di spesa riportato nella sezione di costituzione del Fondo. La modifica inserita nella destinazione è infatti tesa a rilevare anche tale eventualità al fine di renderne conto ai diversi organi di controllo per gli interventi di competenza.

La costituzione dei Fondi per la contrattazione integrativa

La parte sinistra della tabella 15 è deputata a registrare la costituzione di ciascun Fondo per la contrattazione integrativa (es. *Fondo unico per le risorse decentrate* per il personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie locali ovvero *Fondo fasce*, *Fondo condizioni di lavoro* e *Fondo produttività* per il personale non dirigente del Servizio sanitario nazionale).

Tale sezione è a sua volta suddivisa in *Risorse fisse/Risorse variabili* cui si aggiunge, ove espressamente prevista, l'ulteriore tipologia delle *Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo*, obbligatoria se presente.

Nell'ambito di ciascuna tipologia sono elencate le singole voci che compongono tale aggregato, secondo la strutturazione che segue, peraltro coerente con i disposti della circolare RGS n. 25/2012.

Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

- Unico importo consolidato secondo le disposizioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro (es. nel caso delle Regioni ed Autonomie locali, personale non dirigente, il CCNL del 2004 disponeva un unico importo consolidato delle risorse fisse, specificando in dettaglio le modalità di tale consolidamento).
- Incrementi previsti da CCNL successivamente al consolidamento di cui al punto precedente (es. gli incrementi disposti dai CCNL 2002-05, 2004-05 e 2006-09 nel caso del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie locali). Tali incrementi vanno ad arricchire, unicamente in occasione del relativo CCNL, le risorse del fondo per la contrattazione integrativa di volta in volta disciplinato e, quali risorse fisse, restano appostate al Fondo per gli anni successivi.
- Ulteriori incrementi delle risorse fisse, cioè tipologie di incremento che possono arricchire il fondo per la contrattazione integrativa al verificarsi, anche ripetuto nel tempo, di specifiche condizioni; l'esempio tipico è la RIA personale cessato che va ad incrementare in modo permanente il Fondo unicamente nelle occasioni in cui si registra personale cessato. Ulteriore esempio è l'incremento del Fondo per incrementi dotazione organica o servizi, fattispecie prevista da diverse tipologie di Contratti collettivi.
- Decurtazioni del Fondo/Parte fissa. Va segnalato che a decorrere dai fondi per l'anno 2016 sono state introdotte le due voci riferite all'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015 (limite 2015 e la successiva decurtazione proporzionale tenendo conto del personale assumibile) mentre resta confermata la voce riferita alla decurtazione permanente ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013; permane una voce generica di decurtazione in cui registrare le eventuali riduzioni del fondo dovute ad esempio al trasferimento di personale ad altre amministrazioni per effetto di specifiche disposizioni di legge o ad applicazione di normative contrattuali. Questa ultima voce è inoltre progettata per accogliere le risorse recuperate entro la tornata contrattuale integrativa successiva di parte fissa nei casi previsti (anche in autotutela) dall'art. 40, comma 3-quinques del d.lgs. n. 165/2001 o dall'articolo 4 comma 1, del d.l. n. 68/2014 per le amministrazioni destinatarie di quel provvedimento. Gli importi in riduzione non vanno indicati con il segno meno, in quanto il segno di tutte le voci che agiscono in riduzione è già considerato sia in SICO che nel kit excel.
- Altre risorse fisse. In tale voce residuale è possibile inserire le eventuali risorse, rintracciate nell'atto di costituzione del Fondo, che non trovano allocazione nelle precedenti voci. Tale circostanza va asseverata da parte dell'Organo di controllo specificando la natura delle eccezioni nello spazio in coda alla scheda SICI.

Risorse variabili

Si tratta di risorse che non sono consolidate nel tempo, delle quali, cioè, non è rintracciabile certezza del medesimo ammontare per gli anni successivi (a quadro giuridico invariato). L'esempio tipico è, ove

contrattualmente previsto, l'istituto delle *risorse non utilizzate fondo anno precedente*, che vanno di conseguenza quantificate ogni anno con apposito atto ricognitivo. Anche in questa sezione è prevista la voce *Decurtazione del Fondo/ Parte variabile*, in cui è possibile registrare eventuali recuperi effettuati a valere sulle risorse variabili (es. art. 16, c. 4-5, risparmi di straordinario anno precedente, risorse inutilizzate fondo anno precedente).

Attenzione - Le risorse variabili appostate al Fondo per specifiche disposizioni di legge non possono causare aggravio di spesa per l'amministrazione. La relativa entrata è da considerarsi comprensiva degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Si tratta, ad esempio, delle risorse per le funzioni tecniche ex art. 113, commi 5-6, del d.lgs. 50/16, del recupero evasione ICI ex art. 59, comma 1, lettera p) del d.lgs. 446/97, delle liquidazioni per sentenze favorevoli all'Ente ex regio decreto 1578/1933 nonché, in generale, le risorse conto terzi/utenza/sponsorizzazioni ex art. 43, della legge 449/1997. **Nel caso della tabella 15, di necessità esposta in valori lordo dipendente, tali risorse debbono essere in ogni caso depurate degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione.**

Risorse allocate temporaneamente all'esterno del Fondo

Per alcuni comparti il Fondo per la contrattazione integrativa è valutato al netto delle progressioni orizzontali storiche contabilizzate a bilancio ai sensi dell'art. 1, comma 193, della legge 266/2005. Ne consegue che, ogni qual volta la contrattazione integrativa stabilisce quote di risorse destinate alle progressioni orizzontali, tali risorse "escono dal Fondo" per rientrarvi unicamente alla cessazione (o progressione verticale) del personale coinvolto. Poiché in questa fattispecie il Fondo per la contrattazione integrativa in senso stretto risulta rendere conto solo di una parte delle risorse a regime, è stata prevista questa ulteriore voce – obbligatoria - destinata a completare le informazioni rese disponibili con riferimento, appunto, al Fondo in senso stretto.

La destinazione dei Fondi per la contrattazione integrativa

La sezione di destra della tabella 15 è deputata a registrare la destinazione, in termini di spesa effettivamente sostenuta, delle risorse rese disponibili dalla corrispondente costituzione di ciascun Fondo per la contrattazione integrativa. La sezione è a sua volta suddivisa in tre parti.

Destinazioni erogate a valere su risorse fisse

In questa parte vanno registrate le spese sostenute per istituti che il CCNL di comparto pone a carico delle risorse fisse con carattere di certezza e continuità nonché le spese per altri istituti contrattuali comunque erogati a carico delle risorse fisse dell'anno di rilevazione.

Destinazioni erogate a valere su risorse variabili

Questa parte deve essere compilata con riferimento agli istituti contrattuali effettivamente remunerati utilizzando le risorse variabili del fondo dell'anno di rilevazione indicate nella relativa sezione.

Destinazioni allocate temporaneamente all'esterno del Fondo

Per i comparti per i quali il Fondo per la contrattazione integrativa è valutato al netto delle progressioni orizzontali storiche, va inserita in questa sezione delle “destinazioni” il totale della corrispondente sezione delle “risorse”, al fine di completare la rappresentazione di queste poste anche sul versante degli impieghi.

Ulteriori indicazioni per la corretta compilazione delle tabelle 15

L'Istituzione deve compilare un modello per ogni macrocategoria di personale indicando, separatamente, tutti i valori relativi ai fondi che fanno riferimento alla medesima macrocategoria.

Le macrocategorie di riferimento e le voci che compongono le sezioni di costituzione e destinazione dei fondi sono indicate nelle tabelle del modello di ciascun comparto di contrattazione.

Gli importi devono essere **espressi in euro, senza decimali**, arrotondando per difetto in presenza di importi con cifre decimali da 0 a 49, e per eccesso in presenza di importi con cifre decimali da 50 a 99.

Si ricorda che nei campi riferiti a decurtazioni del Fondo l'importo **non** dovrà contenere il segno algebrico (-) poiché la formula posta a base del controllo lo considera già in riduzione dalle “voci di finanziamento”.

Attenzione - Tutti gli importi della tabella 15 devono essere indicati al netto degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni (contributi previdenziali ed assistenziali ed IRAP). Conseguentemente, eventuali voci di entrata iscritte nel fondo al lordo di detti oneri vanno necessariamente scorporate di tali oneri prima dell'inserimento nella tabella 15.

Il controllo dei dati

La modalità di rilevazione della tabella 15 rende pressoché ordinaria una mancata corrispondenza fra risorse e impieghi. Di seguito una breve elencazione di alcune possibilità:

- *Presenza di impieghi a fronte di mancata valorizzazione delle risorse*: si tratta della eventualità in cui a fronte di istituti contrattuali comunque obbligatori (progressioni economiche, indennità di comparto/ente, turno/rischio/disagio ecc.) il fondo, alla data di compilazione del Conto annuale, non risulta formalmente costituito e certificato.
- *Presenza di risorse e parziale valorizzazione degli impieghi*: si tratta di una eventualità frequente, riferita al caso in cui il fondo risulta costituito ma alcuni istituti contrattuali (es. produttività/risultato) alla data di compilazione del Conto annuale non risultano ancora ordinariamente erogati.
- *SSN - Presenza di risorse e valorizzazione dei relativi impieghi in eccesso alle risorse*: si tratta di caso ordinario nel comparto Sanità i cui CCNL prevedono che le risorse non utilizzate del Fondo *Fasce/posizione/specificità medica* e del Fondo *Condizioni di lavoro* confluiscono, a consuntivo, nel fondo della premialità dello stesso anno che registra pertanto impieghi superiori alle risorse.
- *Verifica a consuntivo di impieghi in misura inferiore alle risorse*: si tratta della tipica situazione in cui le risorse del Fondo non risultano integralmente utilizzate e sono portate ad incremento del fondo dell'anno successivo secondo le indicazioni del CCNL. Si rammenta che a questo fine è necessaria una formale ricognizione amministrativa, certificata dagli Organi di controllo, che asseveri l'ammontare di risorse di Fondi anni precedenti che risultano non utilizzate né più utilizzabili nell'ambito di tali Fondi. Le somme così calcolate vanno depurate dalle poste che per previsione contrattuale o normativa non possono essere riportate al nuovo Fondo, come le economie su nuovi servizi non realizzati, i risparmi

determinati per assenze per malattia ex art. 71, della legge 133/2008 o le quote di premialità non erogate per mancato o parziale raggiungimento dell'obiettivo (cfr. parere Aran AII 132 / 2015).

Poiché secondo la casistica appena esposta le modifiche introdotte nella tabella 15 fanno sì che la mancata corrispondenza fra *risorse* ed *impieghi* assume carattere di normalità è presente l'*incongruenza 15* che chiede di giustificare l'eventualità, non frequente ma comunque possibile, che siano state effettivamente erogate "esattamente" le somme certificate nella sezione risorse della tabella 15.